



ALLEGATO B)

comune di trieste
piazza dell'Unità d'Italia, 4
34121 Trieste
040 6751
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

AREA CITTA' TERRITORIO E AMBIENTE SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA P.O. AMBIENTE

CAPITOLATO D'ONERI PER LA MESSA A DISPOSIZIONE, SINO AD UN MASSIMO DI N. 4 BOX LIBERI, PER ALTRETTANTI CANI RANDAGI, NONCHE' PER IL SERVIZIO, SINO AD UN MASSIMO DI 10 ANIMALI, DI RICOVERO, CUSTODIA, CURA E MANTENIMENTO DEGLI STESSI, PER LA DURATA DI 14 MESI.

Art. 1) – Oggetto dell'appalto

Il presente Capitolato d'Oneri ha per oggetto la messa a disposizione per il Comune di Trieste - presso adeguata struttura con la quale stipulare apposita convenzione – sino ad un massimo di n. 4 box liberi per altrettanti cani randagi, rinunciati o non affidabili/adottabili nonché per il servizio, sino ad un massimo di 10 cani, di ricovero, custodia, cura e mantenimento degli stessi.

Sia la messa a disposizione dei box, che il servizio di cui al precedente punto, dovranno essere rispondenti alla vigente normativa ed in particolare a quanto disposto dal D.P.R. 8.2.1954 n. 320, dalla L.R. 39/1990 come sostituita dalla L.R. 20/2012, dal D.P.R. 6.6.2002 n. 171/Pres., dalla L. 281/1991, dalla L. 189/2004 e loro s.m.i., nonché dalla Circolare della Regione Autonoma F.V.G. – Direzione Centrale Salute e Protezione Sociale prot. n. 21835/SPS-VETAL del 18.11.2009.

Art. 2) – Durata e variazioni dell'appalto

Il presente appalto avrà durata di 14 mesi e decorrerà in via presuntiva dal 1.10.2014, anche nelle more della formalizzazione della stipula convenzionale.

Qualora, su espressa richiesta del Comune di Trieste, venisse richiesta la proroga del contratto per un periodo massimo di sei mesi, al fine di consentire l'espletamento delle procedure relative al nuovo affidamento del servizio, l'aggiudicatario è tenuto ad accettarla e a dar corso al servizio agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario.

Qualora l'aggiudicatario, per sopraggiunte necessità e/o limitazioni (limiti di capienza, territorialità del servizio, eventuali interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, risoluzione di eventuali emergenze territoriali ecc.), non fosse temporaneamente in grado di garantire la messa a disposizione di n. 4 box e/o di accogliere nuovi ingressi di cani, questi ultimi saranno ospitati presso altra struttura accreditata, cui si farà riferimento anche per la messa a disposizione di n. 4 box, previa acquisizione del parere favorevole dell'A.S.S. territorialmente competente e verso assenso del Comune di Trieste.

A tal fine l'aggiudicatario dovrà provvedere ad uno specifico accordo tra le strutture interessate, per la messa a disposizione di n. 4 box e/o per il servizio di ricovero, custodia, cura e mantenimen-

to dei cani alle stesse condizioni stabilite in convenzione, evitando, se non per causa di forza maggiore, lo spostamento degli animali già inseriti.

Nell'eventualità di dover accogliere, in situazioni contingibili ed urgenti, un numero di cani superiore a quello citato, l'aggiudicatario dovrà essere disponibile ad accoglierli ed a fornire - alle medesime condizioni e compensi - uguale assistenza.

L'aggiudicatario è tenuto altresì al ricovero, presso la propria struttura, con spese a carico del detentore, di tutti gli animali di affezione detenuti in condizioni tali da causare disagio all'animale o da non garantire la pubblica sicurezza o l'igiene pubblica, a seguito di disposizione del Sindaco di cui all'art. 4, comma 5 della L.R. 20/2012, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'art. 36 della L.R. 20/2012 medesima.

Il Comune si riserva la facoltà di variare l'importo, nell'ambito del "quinto di legge", ai sensi dell'art. 11 del R.D. 18.11.1923, n. 2440 e s.m.i..

Qualora alla scadenza della convenzione, risultasse aggiudicatario del servizio in argomento altro soggetto, quest'ultimo provvederà al ritiro degli animali custoditi nel canile per trasferirli nella nuova struttura prescelta.

Art. 3) - Modalità di espletamento del servizio

L'aggiudicatario dovrà provvedere alle seguenti attività:

1) Messa a disposizione del Comune di Trieste sino al massimo di n. 4 box liberi per altrettanti cani randagi, rinunciati o non affidabili/adottabili.

Detta messa a disposizione di box avrà luogo esclusivamente in caso di assenza di cani ricoverati presso la struttura, ovvero in presenza di un numero di cani inferiore a quattro presso la struttura medesima.

Il compenso per la messa a disposizione di detti box viene indicato al successivo art. 7), punto 1).

Nel caso in cui si verifichi l'accoglimento di cani, gli stessi dovranno essere prioritariamente accolti nei box messi a disposizione e si applicherà, per ciascun animale ricoverato e per il relativo periodo di ricovero, il compenso previsto all'art. 7), punto 2), mentre verrà ridotto contestualmente il compenso per la messa a disposizione dei box, limitando quest'ultimo ai soli box ancora a disposizione, fino alla totale occupazione dei 4 box in argomento.

Per gli ulteriori accoglimenti si applica quanto indicato al successivo punto 2) ed all'art. 7), punto 2).

Non sarà riconosciuto alcun compenso per messa a disposizione di box nel caso in cui siano ricoverati cani in numero pari o superiore a 4 unità.

2) Ricovero, custodia, cura e mantenimento di un numero massimo di 10 cani catturati o ritrovati – anche tramite le strutture veterinarie dell'A.S.S. n. 1 Triestina - nel territorio del Comune di Trieste, dopo il periodo di ricovero presso il canile contumaciale di Trieste, per il tempo necessario alla loro restituzione ai detentori – ai sensi del D.P.R. 320/1954 - o al loro affidamento agli eventuali richiedenti che diano le garanzie previste dall'art. 4 della L.R. 20/2012, se non reclamati entro 60 giorni.

Tale numero è comprensivo dei cani eventualmente in carico al Comune di Trieste ed ospitati presso la struttura di cui al successivo punto 3).

A questa casistica appartengono anche eventuali cuccioli nati da cagne in ingresso presso la struttura convenzionata già gravide al momento del trasferimento.

Nel caso si tratti di cuccioli orfani di età inferiore ai 30 giorni il Comune, d'intesa o su indicazione dell'A.S.S. n. 1 - Triestina, può valutare il trasferimento diretto degli animali alla struttura convenzionata, anche prima del periodo contumaciale, viste le necessità particolari dei suddetti, così come per eventuali casi che richiedano un'assistenza personalizzata.

3) Ricovero, custodia, cura e mantenimento dei cani eventualmente in carico al Comune di Trieste e ricoverati presso il canile "ALLEVAMENTO DELLE VALLATE - BOSCATO VINCENZO di Boscato Rosa, Carla e Umberto" s.s. sito in via Italia n. 45 a Brazzano di Cormons (Gorizia).

Il trasporto degli animali dal canile di cui sopra alla nuova struttura gestita dall'aggiudicatario, da eseguirsi contestualmente alla decorrenza del servizio di cui all'art. 2), sarà ad esclusiva responsabilità ed onere dell'aggiudicatario medesimo, esonerando in merito l'Amministrazione Comunale.

4) Ricovero, custodia, cura e mantenimento permanenti dei cani in caso di rinuncia – con le modalità di cui all'art 5, commi 2 e 3 della L.R. 20/2012 - per seri e comprovati motivi, da parte dei detentori.

In questo caso il Comune provvederà a darne comunicazione all'A.S.S. n. 1 – Triestina, al fine di consentire alla stessa, nell'ambito delle competenze della medesima, di valutare la pericolosità o meno del cane, il suo stato di salute e gli ulteriori fattori determinanti la rinuncia dell'animale da parte dei proprietari/detentori, ai fini del possibile accoglimento presso il canile sanitario per il periodo di osservazione, prima del successivo trasferimento presso la struttura convenzionata.

5) Garanzia ai cani ricoverati di adeguato alloggio, di spazi idonei a garantire la sgambatura, la cura e la pulizia degli animali, dei locali a loro adibiti ed in generale della struttura, mediante esecuzione regolare delle operazioni di pulizia, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione al fine di assicurare il più elevato stato di benessere possibile e la somministrazione quotidiana di alimentazione adeguata, provvedendo alla verifica del suo valore nutritivo e della composizione delle razioni al fine di accertare la loro corrispondenza alle peculiari esigenze degli animali ricoverati.

6) Attenta vigilanza sulla salute degli animali che preveda gli opportuni interventi sanitari ordinari (vaccinazioni, profilassi preventive, disinfestazione antiparassitaria, sterilizzazioni, interventi chirurgici, ecc.) effettuati dal veterinario a disposizione della struttura – di cui al successivo punto 7) - nonché spazi idonei, previsti per legge, per l'isolamento sanitario degli animali.

7) Eventuali altri interventi sanitari di carattere straordinario inderogabili di natura diagnostica, profilattica e/o terapeutica (es. indagini cliniche, accertamenti su casi sospetti di malattie trasmissibili, interventi chirurgici particolari ecc.).

Gli stessi dovranno essere certificati e motivati dal veterinario della struttura convenzionata - di cui al successivo punto 8) - e la struttura medesima avrà l'obbligo di informare in tempi brevi il Comune di Trieste, allegando apposito preventivo, per acquisire la relativa preliminare autorizzazione.

8) Garanzia di un servizio di guardia permanente ed un servizio di pronta reperibilità da parte di un veterinario.

Detto veterinario dovrà essere libero professionista e non dovrà prestare servizio presso pubbliche amministrazioni.

9) Promozione dell'affidamento e dell'adozione dei cani custoditi favorendone la ricollocazione presso privati che diano garanzia di buon trattamento.

A tal proposito la struttura dovrà osservare apposito orario di apertura al pubblico indicato al successivo art. 6), per favorire la ricollocazione degli animali presso nuovi proprietari.

10) Incenerimento e smaltimento, conformemente alle norme vigenti, delle spoglie in caso di decesso del cane.

11) Accesso alla struttura ai fini della verifica del corretto assolvimento del servizio in argomento al personale del Comune di Trieste, nonché ai fini ispettivi e di controllo dei metodi di gestione e delle condizioni igienico sanitarie al personale dell'A.S.S. e delle Associazioni iscritte nell'elenco tenuto presso la Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia della Regione Autonoma F.V.G., anche in orari differenti rispetto a quelli indicati all'art. 6).

Dovrà essere altresì garantita la presenza nella struttura – ai sensi del comma 371, dell'art. 2 della Legge 24.12.2007 n. 244 che integra il comma 1 dell'art. 4 della L. 281/1991 – di volontari delle associazioni animaliste e zoofile preposte alla gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani.

Nello svolgimento dei suddetti compiti, le persone facenti parte di tali associazioni devono astenersi da tale attività, in analogia a quanto disposto dall'art. 51 del C.P.C., qualora legati da vincoli fino al quarto grado di parentela nei confronti dei rappresentanti legali della struttura affidataria.

Sempre a tale proposito la struttura dovrà osservare l'orario di apertura al pubblico indicato al successivo art. 6).

12) Servizio di trasporto dal canile contumaciale alla struttura convenzionata, con le modalità di cui al successivo punto 14) e/o in qualsiasi altro caso di trasferimento dei cani.

Il trasporto dovrà essere effettuato con idoneo mezzo atto a rispettare il benessere degli animali.

Interventi di trasporto cani di carattere straordinario, che prevedono anche un compenso per diritto di chiamata, dovranno essere preventivamente autorizzati da parte del Comune di Trieste.

13) Tenuta del Registro degli animali ritirati, affidati, restituiti, soppressi, deceduti.

Effettuazione di comunicazioni amministrative - all'Anagrafe Canina presso l'Ufficio Zoofilo del Comune di Trieste - relative ai cani ritirati, affidati, restituiti, soppressi, deceduti entro 10 giorni dall'evento.

14) Ad integrazione di quanto indicato ai precedenti punti si evidenzia che sarà a carico dell'aggiudicatario - con i compensi di cui all'art. 7) punto 5), il servizio di trasporto dei cani dal canile contumaciale dell'A.S.S. n.1 – Triestina alla struttura dell'aggiudicatario.

A tal fine l'A.S.S. n. 1 – Triestina provvederà ad inviare direttamente via fax all'aggiudicatario, la richiesta di trasporto e ricovero dell'animale, informandone per conoscenza l'Ufficio Zoofilo del Comune di Trieste, fermo restando che, comunque, i cani non potranno essere trasferiti se non una volta concluso il periodo di permanenza contumaciale presso il canile sanitario. L'aggiudicatario, ad avvenuto ritiro, riceverà la scheda di movimentazione relativa al cane che l'A.S.S. n. 1 – Triestina provvederà ad inviare via fax anche all'Ufficio Zoofilo del Comune di Trieste.

15) L'Impresa aggiudicataria non potrà in alcun caso accettare la diretta consegna di animali.

16) L'Impresa aggiudicataria dovrà assicurare il ricovero, presso la propria struttura, con spese a carico del detentore, di tutti gli animali di affezione detenuti in condizioni tali da causare disagio all'animale o da non garantire la pubblica sicurezza o l'igiene pubblica, a seguito di disposizione del Sindaco di cui all'art. 4, comma 5 della L.R. 20/2012, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'art. 36 della L.R. 20/2012 medesima.

Art. 4) – Subappalto

Vista la particolarità del servizio che comporta la disponibilità da parte dell'appaltatore di un canile avente i requisiti previsti dalla specifica norma di settore, non è ammesso il subappalto del servizio, né tanto meno l'utilizzo di canili pubblici e privati non gestiti direttamente dall'aggiudicatario, pena la risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione di cui all'art. 12), secondo le disposizioni di legge vigenti.

Art. 5) – Modalità di riconsegna ed affido dei cani

I cani ospitati saranno restituiti ai proprietari/detentori ovvero affidati agli eventuali richiedenti quando ne ricorrano i presupposti successivamente indicati.

Qualora il cane venga reclamato dal proprietario o detentore, gli oneri relativi alla riconsegna saranno a totale carico dello stesso. Quest'ultimo, prima del ritiro del cane, dovrà versare all'aggiudicatario:

- a) la somma corrispondente al costo sostenuto dall'Amministrazione Comunale per ogni giorno di mantenimento degli animali e per le eventuali cure e/o interventi sanitari opportunamente documentati cui il cane sia stato sottoposto; tali somme dovranno essere rimborsate a cura dell'aggiudicatario al Comune di Trieste;
- b) le eventuali spese documentate sostenute dall'aggiudicatario per la ricerca del proprietario/detentore saranno rimborsate da quest'ultimo, direttamente all'aggiudicatario, sollevando il Comune di Trieste da ogni rimborso in merito.

Qualora non siano trascorsi 60 giorni dalla presa in carico del cane da parte dell'A.S.S. n.1 – Triestina e sia trascorso il periodo di 30 giorni dalla data di accoglimento del cane presso la struttura, senza che i legittimi proprietari/detentori li abbiano reclamati e ritirati, i cani potranno essere affidati solo in via temporanea. L'affido diverrà definitivo allo scadere del predetto termine di 60 giorni.

In tale situazione il privato identificato come affidatario verrà edotto dei termini e condizioni inerenti l'affido temporaneo e delle implicazioni ad esso correlate.

Diversamente potranno essere affidati già in via definitiva i cani presenti nella struttura da 60 o più giorni dalla data di presa in carico degli stessi da parte dell'A.S.S. n.1 – Triestina.

Per tutta la durata del periodo di rivalsa sarà a cura ed onere dell'aggiudicatario conservare e pubblicizzare presso la struttura convenzionata una scheda descrittiva corredata da foto a colori del cane in affido temporaneo.

Nel caso particolare di cani catturati con microchip presente ma non registrato in Banca Dati Regionale oppure con microchip presente e registrato nella suddetta Banca Dati, ma il cui proprietario risulti irreperibile e per i quali non risulta essere stata presentata alcuna denuncia di smarrimento nei tempi previsti dall'art. 26, comma 3 della L.R. 20/2012 e s.m.i., o altra dichiarazione giustificativa, gli animali potranno essere affidati a partire dal 61° giorno dalla data della cattura.

In caso di richiesta di affido/adozione di un cane, qualora vi sia il formale assenso da parte dell'Azienda sanitaria competente nel territorio, indipendentemente dai problemi comportamentali dell'animale, l'aggiudicatario è tenuto a dare il cane in affido al richiedente, entro il giorno successivo a quello di ricevimento dell'assenso dell'Azienda sanitaria.

Dell'affido – temporaneo e/o definitivo – l'aggiudicatario dovrà dare comunicazione entro le successive 48 ore all'Azienda sanitaria competente nel territorio ove è ubicata la struttura di accoglimento dei cani, ai fini del controllo veterinario, nonché all'Ufficio Zoofilo – Anagrafe Canina del Comune di Trieste.

L'aggiudicatario dovrà informare gli affidatari dei cani, dell'obbligo di iscriverli all'Anagrafe Canina del Comune di loro residenza e, per quelli residenti fuori Regione dell'obbligo di trasmettere all'Ufficio Zoofilo del Comune di Trieste, copia della scheda di iscrizione del cane all'Anagrafe Canina del proprio Comune di residenza.

Per ogni affido, che dovrà essere effettuato in conformità alle disposizioni normative vigenti, si dovrà redigere l'apposita scheda prevista dal Decreto del Ministro della Sanità 14.10.1996 pubblicato sulla G.U. n. 300 del 23.12.1996 e s.m.i., che dovrà essere trasmessa in originale - entro 10 giorni - all'Ufficio Zoofilo – Anagrafe Canina del Comune di Trieste - e conservata in copia presso la struttura per eventuali controlli, unitamente alla fotocopia del documento di identità dell'affidatario. La scheda dovrà essere firmata dal responsabile della struttura e dall'affidatario del cane.

Per quanto concerne la promozione dell'affido e dell'adozione dei cani custoditi presso la struttura, nonché per quanto attiene l'accesso alla struttura da parte delle associazioni animaliste e zoofile, si rimanda a quanto indicato all'art. 3) punti 9) e 11) ed all'art. 6).

Art. 6) – Accesso alla struttura

Ai fini di quanto indicato all'art. 3) punto 9) la struttura dovrà osservare il seguente orario minimo d'apertura al pubblico e nell'orario medesimo deve essere garantito l'accesso al reparto convenzionato:

- dal lunedì al venerdì dalle ore 14.00 alle ore 17.00;
- sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00;
- chiuso domenica e giorni di festività nazionale.

Al fine di favorire le adozioni di cui all'art. 5), la Società dovrà garantire a coloro che desiderano adottare uno o più cani di provenienza dal Comune di Trieste di poter accedere alla struttura, assicurando in tale occasione la presenza dei volontari delle associazioni animaliste e zoofile preposte alla gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani di cui al comma 371 dell'art. 2 della Legge 24.12.2007 n. 244 che integra il comma 1 dell'art. 4 della Legge 281/1991.

Gli orari ed i giorni di apertura devono essere esposti all'ingresso della struttura e devono essere comunicati al Comune di Trieste ed all'A.S.S. competente per territorio.

L'aggiudicatario dovrà in ogni caso garantire l'accesso alla struttura, anche in orari diversi da quelli sopra riportati, ai soggetti indicati all'art. 3) punto 11), con le modalità ivi previste.

Art. 7 – Corrispettivo dell'appalto

Il compenso di cui al successivo punto 1) viene posto a base d'asta e quindi soggetto al ribasso offerto dall'Impresa aggiudicataria, con le modalità indicate nel presente Capitolato d'Oneri:

1) Il compenso giornaliero a box per la messa a disposizione sino ad un massimo di 4 box liberi, di cui all'art. 3) punto 1) è pari ad euro 1,10 + IVA.

I compensi di cui ai successivi punti non sono soggetti a ribasso in quanto, in particolare quelli indicati ai punti 2.a), 2.b), 2.c), 2.d), 2.e), 2.f), 3.a) sono determinati sulla base delle tariffe minime giornaliere indicate nella predetta circolare della Regione Autonoma F.V.G. – Direzione Centrale Salute e Protezione Sociale prot. n. 21835/SPS-VETAL del 18.11.2009, aggiornate in base agli indici ISTAT:

2) Il compenso giornaliero/cane per le operazioni/prestazioni di cui all'art. 3) punti 2), 3), 4), 5), 8), 9), 11), 13) è pari ad Euro:

- a) Euro 3,80 + IVA per cane di taglia piccola (minore 10 kg).
- b) Euro 3,96 + IVA per cane di taglia media (11-30 kg).
- c) Euro 4,12 + IVA per cane di taglia grande (maggiore 30 kg).
- d) In caso di cuccioli orfani verrà riconosciuto un compenso aggiuntivo giornaliero nella misura del 50% + IVA, rispetto all'importo di cui al punto a) fino al compimento del 60° giorno di età del cucciolo.
- e) Eventuali costi per diete specifiche prescritte dal veterinario saranno fatturati con un compenso aggiuntivo giornaliero pari al 30% + IVA, rispetto ai compensi di cui ai punti a), b), c), in funzione della taglia del cane soggetto a dieta specifica.
- f) Maggiorazione giornaliera del 50% + IVA rispetto ai compensi di cui ai punti a), b), c), in funzione della taglia del cane, per gli animali con aumentata difficoltà gestionale certificata dal veterinario della struttura.

3) Il compenso orario per gli interventi sanitari a cura del veterinario della struttura, di cui all'art. 3) punti 6) e 7) viene stabilito in:

a) Euro 86,80 + IVA ed ENPAV, per quanto concerne l'attività di cui all'art. 3) punto 6) e la stessa si intende comprensiva degli interventi sanitari ordinari - effettuati dal veterinario a disposizione della struttura, di cui all'art. 3) punto 8) - inclusi gli interventi chirurgici al netto dei costi per il materiale di medicazione, per il prodotto usato per le anestesie, per l'eventuale somministrazione di farmaci/vaccini, nonché degli eventuali costi per gli esami di laboratorio e/o per quant'altro si renda necessario per la cura ed il benessere dell'animale.

Detto compenso orario dovrà essere giustificato da una distinta che indichi nel dettaglio le ore dedicate alle prestazioni veterinarie rivolte ai singoli animali assistiti e le relative patologie.

I succitati costi, riferiti alle varie prestazioni sanitarie sopra descritte, saranno rimborsati verso presentazione da parte dell'aggiudicatario, di apposita documentazione fiscale attestante le spese effettivamente sostenute, con allegata la prescrizione del veterinario riferita al cane assistito, con esclusione della messa a disposizione degli spazi idonei, previsti per legge, per l'isolamento sanitario degli animali, che non comporterà alcun onere per l'Amministrazione comunale.

b) Eventuali altri interventi sanitari di carattere straordinario inderogabili di natura diagnostica, profilattica e/o terapeutica (es. indagini cliniche, accertamenti su casi sospetti di malattie trasmissibili, interventi chirurgici particolari ecc.) di cui all'art. 3) punto 7), che potranno essere riconosciuti e compensati da parte del Comune, con le modalità indicate in detto punto.

4) Il compenso per le operazioni di incenerimento e smaltimento delle spoglie del cane deceduto di cui all'art. 3) punto 10), viene stabilito in:

a) Euro 36,00 a cane + IVA.

5) Il compenso per le operazioni / prestazioni di cui all'art. 3 punto 12) e 14), viene stabilito in:

a) Euro 0,42 / km viaggio + IVA.

Il compenso viene così convenuto, per ogni cane trasportato, mediante l'applicazione di una tariffa media calcolata sulla base dei costi chilometrici ACI, oltre al rimborso di eventuali costi per pedaggi e/o parcheggi sostenuti nel servizio di trasporto.

Nel caso in cui più cani di proprietà del Comune di Trieste vengano trasportati con il medesimo viaggio, il compenso viene computato per singolo intervento e non per ciascun cane.

6) Il compenso per diritto di chiamata di cui all'art. 3 punto 12), ultimo comma, relativo al solo caso di trasporto cani per interventi straordinari, viene stabilito in:

a) Euro 25,00 + IVA.

In generale gli interventi di carattere straordinario saranno compensati, solo previa autorizzazione da parte del Comune, con gli importi indicati nel presente articolo ai punti 3.a), 5.a) e 6.a).

Il valore dell'appalto è determinato sino alla concorrenza dell'importo complessivo di euro 21.437,50 oneri previdenziali ed IVA esclusi.

Contestualmente alla decorrenza del servizio di cui all'art. 1) l'Impresa aggiudicataria dovrà trasportare a proprie spese nella propria struttura i cani eventualmente in carico al Comune ed ospitati presso il canile "ALLEVAMENTO DELLE VALLATE - BOSCATO VINCENZO di Boscato Rosa, Carla e Umberto" s.s. sito in via Italia n. 45 a Brazzano di Cormons (Gorizia), come precisato al precedente art. 3), punto 3).

Art. 8) – Compensi e loro adeguamento

Nei prezzi indicati nel presente Capitolato ed in quello offerto dal soggetto aggiudicatario del servizio si intendono comprese e compensate tutte le spese sia generali che particolari, sia provvisorie che definitive per garantire le attività dettagliate all'art. 3), esclusa quella di cui al medesimo art. 3), punto 3), secondo comma, relativa al trasferimento degli animali eventualmente ospitati dal canile "ALLEVAMENTO DELLE VALLATE - BOSCATO VINCENZO di Boscato Rosa, Carla e Umberto" s.s. sito in via Italia n. 45 a Brazzano di Cormons (Gorizia), alla nuova struttura gestita dall'aggiudicatario.

I prezzi non sono soggetti a revisione per tutta la durata di validità del servizio in quanto, rispetto alle tariffe riportate nella Circolare della Regione F.V.G. – Direzione centrale salute e Protezione sociale – Servizio sicurezza alimentare, igiene della nutrizione e sanità pubblica veterinaria prot. 21835/SPS-VETAL del 18.11.2009, detti importi sono stati aggiornati in base agli indici ISTAT e sono comprensivi di ogni provvista, mano d'opera e spesa e quant'altro necessario ed occorrente per il servizio in argomento.

Art. 9) – Modalità di pagamento

Il Comune pagherà all'appaltatore, a cadenza trimestrale e posticipatamente, il corrispettivo in base alle fatture presentate, complete delle distinte indicate all'art. 5) - Modalità di pagamento dello Schema di Convenzione.

Dette fatture dovranno essere intestate al Comune di Trieste –Area Città Territorio e Ambiente – Servizio Ambiente ed Energia – Ufficio Zoofilo.

L'Amministrazione Comunale procederà alla liquidazione delle fatture regolari e conformi a quanto sopra richiesto, entro 30 giorni dall'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), attestante la permanenza delle regolarità contributive ed assicurative dell'aggiudicatario accertata dall'INAIL e dall'INPS.

L'Amministrazione comunale non concederà, in qualsiasi forma, alcuna anticipazione sull'importo contrattuale.

Art. 10) – Idoneità dei concorrenti

Possono partecipare alla gara i soggetti gestori di canili operanti in ambito regionale.

L'Amministrazione comunale si riserva di effettuare i relativi sopralluoghi per la verifica delle dichiarazioni fornite dall'Impresa aggiudicataria, alla presenza del responsabile della struttura, riservandosi la revoca dell'aggiudicazione laddove i requisiti rilevati non fossero rispondenti alle dichiarazioni presentate in sede di gara.

Per quanto concerne il personale addetto alla struttura, dovrà essere osservato quanto stabilito all'art. 3) – Personale della struttura addetto al servizio, dello Schema di Convenzione.

L'Impresa deve, a pena di esclusione, essere in regola alla data di presentazione dell'offerta con gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. relativamente agli obblighi per la sicurezza sul lavoro.

L'Impresa aggiudicataria dovrà essere in regola con tutte le autorizzazioni di Legge, sia di carattere Sanitario che carattere fiscale, per quanto riguarda la custodia ed il mantenimento dei cani.

Art. 11) – Modalità di affidamento del servizio e criteri di valutazione dell'offerta

L'appalto di servizi in argomento sarà aggiudicato, con riferimento al vigente REGOLAMENTO PER LE SPESE IN ECONOMIA del Comune di Trieste, all'"offerta economicamente più vantaggiosa", che dovrà essere completa degli elementi tecnici e delle prestazioni offerte, previsti all'art. 8)-*Metodo di aggiudicazione*, con un affidamento in economia per cottimo fiduciario, come indicato al comma 2. dell'art. 2-*Modalità delle procedure in economia*, mediante procedura formalizzata di cui alla lettera C) *Affidamento con procedura formalizzata* dell'art. 7)-*Procedure di affidamento con il sistema del cottimo*.

Le modalità di calcolo del punteggio da attribuire alle offerte pervenute, al fine di individuare l'"offerta economicamente più vantaggiosa", verranno effettuate applicando i criteri di cui all'allegato P del D.P.R. n. 207 del 5/10/2010 - "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante <<Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE/ e 2004/18/CE>>", per quanto concerne l'elemento tecnico qualitativo (1) e l'elemento prezzo, oltre alla somma dei punteggi assegnati agli altri elementi tecnici (2 – 10) in modo automatico, come di seguito specificato.

Allo scopo sono stati individuati gli elementi (di prezzo e tecnici) necessari alla predisposizione dell'"offerta economicamente più vantaggiosa" ed inoltre sono stati predisposti gli allegati SCHEMA DI OFFERTA ECONOMICA e SCHEMA DI OFFERTA TECNICA, che dovranno essere utilizzati dai concorrenti per la formulazione della citata offerta economicamente più vantaggiosa.

Il punteggio massimo a disposizione per la valutazione dell'"offerta economicamente più vantaggiosa" è pari a 100 punti, di cui 30 punti per l'elemento prezzo e 70 punti per gli elementi tecnici. Vengono di seguito descritti i singoli elementi e viene riportata l'indicazione dei criteri e delle modalità di attribuzione del punteggio riferito a ciascuno di essi.

1) ELEMENTO PREZZO

In merito all'elemento prezzo i concorrenti sono tenuti a compilare lo SCHEMA DI OFFERTA ECONOMICA relativa a tale elemento, indicando il ribasso percentuale riferito al solo importo afferente il compenso per la messa a disposizione dei box, posto a base di gara ed indicato all'art. 7) punto 1) del presente Capitolato d'Oneri.

Tale ribasso percentuale dovrà essere espresso in cifre ed in lettere.

L'assegnazione del punteggio relativo al ribasso percentuale offerto, si effettuerà con le seguenti modalità:

- al concorrente che avrà presentato l'offerta con il maggiore ribasso percentuale, sarà assegnato il punteggio massimo di 30 punti;
- a ciascuno degli altri concorrenti, che avranno presentato ribassi percentuali minori, sarà assegnato un punteggio ricavato dall'applicazione della seguente formula:

$$C(a) = 30 * Ra/R_{max}$$

dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a), ovvero punteggio attribuito al concorrente considerato;

30 = punteggio massimo attribuito al concorrente che avrà presentato il maggiore ribasso percentuale;

Ra = valore offerto dal concorrente (a), ovvero ribasso percentuale offerto dal concorrente considerato;

Rmax = valore dell'offerta più conveniente, ovvero maggiore ribasso percentuale offerto.

2) ELEMENTI TECNICI

In merito ai 10 elementi tecnici, i concorrenti sono tenuti a compilare lo SCHEMA DI OFFERTA TECNICA, che prevede una dichiarazione del legale rappresentante, corrispondente alla situazione della propria struttura; tale dichiarazione va riferita ai vari dati, che lo stesso è tenuto obbligatoriamente ad indicare, pertinenti ai 10 elementi tecnici, di seguito elencati:

- 1) Caratteristiche dei box presenti nella struttura;
i concorrenti dovranno indicare:
 - il numero di box presenti nella struttura;
 - la superficie ed il volume di ciascun box in funzione delle diverse tipologie presenti anche derivanti dal numero di cani da ospitare in ciascuno di essi, distinguendo tra parte coperta (volume e superficie) e scoperta (superficie) del box medesimo;
 - la superficie ed il volume totale dei box presenti complessivamente nella struttura, in funzione del numero totale di cani che possono essere ospitati;
 - le modalità/tipologie di riscaldamento dei singoli box, atte a garantire il benessere degli animali in relazione alla loro razza, taglia, età e attitudine, ai sensi del comma 1, lettera b) dell'art. 11 e del comma 1, lettera i), dell'art. 10 del D.P.Reg. 6.6.2002 n.0171/Pres.;
 - ogni altra indicazione utile alla definizione delle caratteristiche dei box presenti nella struttura;
- 2) Numero di recinti esterni presenti, con fondo naturale e drenante per evitare ristagni, contigui e direttamente accessibili dai box - oltre ai box di cui al punto 1) - aventi superficie superiore a quella complessiva dei box serviti, come previsto al comma 2 dell'art. 11 del D.P.R. 6.6.2002 n.0171/Pres.;
- 3) Numero di box muniti di impianto fisso di riscaldamento, con esclusione di quelli potenzialmente riscaldabili con apparecchiature di riscaldamento mobili;
- 4) Presenza di una stanza di attesa dedicata agli eventuali affidatari;
- 5) Orario di apertura al pubblico, di maggiore durata, rispetto ai minimi previsti nel Capitolato d'Oneri, espresso in numero di ore;
- 6) Distanza della struttura di ricovero dal Comune di Trieste, espressa in km e computata sull'itinerario più breve, determinato mediante il metodo di calcolo delle distanze chilometriche A.C.I. presente sul sito: servizi.aci.it/distanze-chilometriche-web/;
- 7) Pagine sul proprio sito web, dedicate ad incentivare le adozioni nell'anno 2013;
- 8) Percentuale relativa al rapporto tra il numero di cani adottati nell'anno 2013 ed il numero di cani presenti nella struttura all' 1.1.2013;
- 9) Struttura dotata di un educatore cinofilo, con il quale è stato stipulato un formale contratto, per la rieducazione degli animali, di cui all'art. 7, comma 2, lettera b) della L.R. 20/2012;
- 10) Struttura gestita o che comunque si avvale, ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera c) della L.R. 20/2012, di servizi prestati dalle associazioni ed enti iscritti nell'elenco di cui all'art. 6 della citata L.R. 20/2012.

Si riportano di seguito i punteggi previsti per i singoli elementi tecnici, da attribuire sulla scorta dei dati dichiarati dai concorrenti nello SCHEMA DI OFFERTA TECNICA:

- 1) Caratteristiche dei box presenti nella struttura: max punti 20
- 2) Numero di recinti esterni presenti, con fondo naturale e drenante per evitare ristagni, contigui e direttamente accessibili dai box - oltre ai box di cui al punto 1) - aventi superficie superiore a quella complessiva dei box serviti, come previsto al comma 2 dell'art. 11 del D.P.R. 6.6.2002 n.0171/Pres.:
 - superiore a 100: punti 6
 - da 50 a 100: punti 4
 - da 20 a 49: punti 2
 - inferiore a 20: punti 0
- 3) Numero di box muniti di impianto fisso di riscaldamento, con esclusione di quelli potenzialmente riscaldabili con apparecchiature di riscaldamento mobili:
 - superiore a 100: punti 6
 - da 50 a 100: punti 4
 - da 20 a 49: punti 2
 - inferiore a 20: punti 0
- 4) Presenza di una stanza di attesa dedicata agli eventuali affidatari:
 - sì: punti 4
 - no: punti 0
- 5) Orario di apertura al pubblico, di maggiore durata, rispetto ai minimi previsti nel presente Capitolato:
 - maggiore durata superiore a 8 ore: punti 6
 - maggiore durata superiore a 4 ore e fino a 8 ore punti 4
 - maggiore durata inferiore o pari a 4 ore punti 2
 - nessuna maggiorazione di orario punti 0
- 6) Distanza della struttura di ricovero dal Comune di Trieste, computata sull'itinerario più breve, determinato mediante il metodo di calcolo delle distanze chilometriche A.C.I. presente sul sito: servizi.aci.it/distanze-chilometriche-web/:
 - distanza fino a 40 km: punti 6
 - distanza superiore a 40 km e fino a 60 km: punti 4
 - distanza superiore a 60 km e fino a 80 km punti 2
 - distanza superiore a 80 km punti 0
- 7) Pagine sul proprio sito web, dedicate ad incentivare le adozioni nell'anno 2013:
 - sì: punti 5
 - no: punti 0
- 8) Percentuale relativa al rapporto tra il numero di cani adottati nell'anno 2013 ed il numero di cani presenti nella struttura al 1.1.2013:
 - superiore al 80 %: punti 8
 - tra il 50% e l'80 % punti 4
 - inferiore al 50 % punti 0
- 9) Struttura dotata di un educatore cinofilo, con il quale è stato stipulato un formale contratto, per la rieducazione degli animali, di cui all'art. 7, comma 2, lettera b) della L.R. 20/2012:

- sì: punti 6
- no: punti 0

10) Struttura gestita o che comunque si avvale, ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera c) della L.R. 20/2012, di servizi prestati dalle associazioni ed enti iscritti nell'elenco di cui all'art. 6 della citata L.R. 20/2012:

- sì: punti 3
- no: punti 0

Il calcolo del punteggio complessivo, relativo ai 10 elementi tecnici, da attribuirsi a ciascun concorrente, viene eseguito applicando la seguente formula:

$$C(a) = [W_1 * V(a)_1] + [2 \sum_{i=2}^{10} W_i]$$

dove:

$C(a)$ = punteggio complessivo attribuito al concorrente (a) considerato, con riferimento ai 10 elementi tecnici;

$2 \sum_{i=2}^{10}$ = sommatoria dei 9 punteggi riferiti agli elementi tecnici da 2) a 10);

W_1 = punteggio attribuito all'elemento tecnico 1) pari a 20;

W_i = punteggio attribuito agli elementi tecnici da 2) a 10);

$V(a)_1$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto all'elemento 1) variabile tra zero ed uno;

Per la valutazione dell'offerta verrà appositamente istituita una Commissione Giudicatrice.

VALUTAZIONE DELL'ELEMENTO TECNICO QUALITATIVO 1)

La Commissione Giudicatrice, relativamente all'elemento tecnico di natura qualitativa 1), determinerà il coefficiente $V(a)_1$ attraverso le medie dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari, secondo la seguente griglia di valori:

OTTIMO	da 0,81	a 1,00
DISTINTO	da 0,61	a 0,80
BUONO	da 0,41	a 0,60
DISCRETO	da 0,21	a 0,40
SUFFICIENTE	da 0,01	a 0,20
INSUFFICIENTE	0,00	

La media dei coefficienti attribuiti dai commissari verrà trasformata attribuendo alla media più alta il coefficiente uno e proporzionando ad essa le altre medie.

Il punteggio attribuito dalla Commissione Giudicatrice, relativamente all'elemento 1) sarà determinato moltiplicando il coefficiente $V(a)_1$ così determinato per ciascun concorrente, per il punteggio pari a 20.

VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI TECNICI - NON QUALITATIVI – DA 2) A 10)

La Commissione Giudicatrice, relativamente agli elementi tecnici – non qualitativi – da 2) a 10), provvederà ad assegnare a ciascun concorrente i punteggi già previsti per i singoli elementi tecnici, sulla scorta dei dati dichiarati dal concorrente medesimo.

La Commissione provvederà quindi, con riferimento a ciascun concorrente, alla somma dei punteggi ottenuti nei singoli elementi da 2) a 10).

Nel caso in cui non vengano dichiarati uno o più dati riferiti agli elementi oggetto dell'offerta tecnica, questi verranno considerati come non posseduti e quindi verrà loro attribuito il punteggio zero.

MODALITA' DI TRONCATURA ED ARROTONDAMENTO DEI DECIMALI

In tutti i calcoli e le operazioni intermedie effettuate, verrà effettuata una troncatura alla quinta cifra decimale (ovvero: 0,123454 diventerà 0,12345; 0,123456 diventerà 0,12345; 0,123459 diventerà 0,12345).

Nell'attribuzione dei punteggi verrà effettuato un arrotondamento alla terza cifra decimale (ovvero: 1,12349 diventerà 1,123; 1,12350 diventerà 1,124; 1,12351 diventerà 1,124).

EVENTUALE RIPARAMETRAZIONE DELL'OFFERTA RIFERITA AGLI ELEMENTI TECNICI

Nel caso in cui nessuna offerta riferita agli elementi tecnici ottenga il punteggio massimo previsto (70 punti), al fine di ristabilire l'equilibrio dei vari elementi di valutazione, si effettuerà la riparametrazione, assegnando al concorrente con il punteggio più alto conseguito negli elementi tecnici, il punteggio massimo di 70 punti ed agli altri concorrenti un punteggio proporzionale (Art. 5.2 della Determinazione AVCP n. 7 del 24.11.2011).

ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO FINALE ED AGGIUDICAZIONE

Il punteggio finale da attribuire ai singoli concorrenti sarà pari alla somma dei punteggi conseguiti con riferimento all'elemento prezzo ed agli elementi tecnici.

Non sono ammesse offerte in aumento.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di affidare il servizio anche in presenza di una sola offerta valida.

L'appalto sarà aggiudicato sulla base delle risultanze del punteggio attribuito con i criteri di cui sopra ed in caso di parità di punteggio (offerta elemento prezzo + offerta elementi tecnici) al concorrente che avrà riportato il maggior punteggio nell'offerta tecnica e in caso di ulteriore parità di punteggio sia dell'offerta economica che dell'offerta tecnica, mediante sorteggio.

Le dichiarazioni prodotte dai concorrenti nell'offerta tecnica verranno considerate quale documento integrativo al Capitolato.

L'attuazione di quanto previsto nell'offerta tecnica dovrà pertanto essere pienamente garantita nell'arco di tutta la durata del rapporto contrattuale.

Art. 12) – Cauzione e forme di garanzie previste

A garanzia dell'esatta e puntuale esecuzione degli adempimenti del servizio in argomento, l'aggiudicatario dovrà costituire una cauzione pari al 5% (cinquepercento) dell'importo di aggiudicazione - al netto dell'IVA - ai sensi dell'art. 19 del vigente "Regolamento per le spese in economia" del Comune di Trieste, in una delle forme di legge previste.

La cauzione sarà svincolata a mezzo di apposito atto attestante il regolare avvenuto espletamento del servizio medesimo.

La mancata costituzione della cauzione determinerà la revoca dell'affidamento.

E' a carico dell'aggiudicatario stipulare apposita polizza assicurativa, per responsabilità civile verso terzi, atta a coprire tutti i rischi ed i danni che, dall'espletamento del servizio o comunque per fatto suo, dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi o per mancate previdenze, venissero arrecati agli utenti, alle persone, agli animali ed alle cose, sia del Comune che di terzi, con massimale per sinistro non inferiore ad euro 500.000,00 e quindi con validità pari alla durata del servizio, tenendo al riguardo sollevata l'Amministrazione Comunale, che sarà inserita nel novero dei terzi, da ogni responsabilità ed onere.

L'aggiudicatario sarà obbligato a rinnovare detta polizza in caso di eventuali proroghe della convenzione relativa al servizio in argomento.

L'Amministrazione Comunale si riterrà, pertanto, esonerata da ogni qualsiasi conseguenza eventualmente derivante o provocata dall'espletamento del servizio.

Art. 13) – Obblighi, e responsabilità a carico dell'appaltatore

L'aggiudicatario è tenuto all'osservanza delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i..

L'aggiudicatario, più in generale, è tenuto all'osservanza - per quanto previsto dal presente appalto di servizio - delle norme statali e regionali vigenti in materia, nonché di quelle in vigore per la Pubblica Amministrazione nelle materie analoghe.

L'aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010 n. 136 e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 3.

I pagamenti dovranno essere effettuati, con modalità tracciabili ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 con accredito sul conto corrente bancario/postale che l'appaltatore indicherà come conto corrente dedicato in relazione all'appalto in oggetto.

A tal fine, l'aggiudicatario è obbligato ad accendere un conto corrente dedicato relativamente all'appalto oggetto dell'affidamento sul quale verranno effettuati tutti i movimenti economici relativi alla prestazione affidata.

Oltre agli estremi del conto corrente dedicato, l'appaltatore avrà l'obbligo di comunicare negli stessi termini le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e successive modificazioni, causa di risoluzione del contratto.

L'Amministrazione committente può risolvere il contratto allorché l'appaltatore ceda il contratto o lo dia in subappalto, con conseguente incameramento della cauzione.

Art. 14) - Penalità

In caso di mancato od inesatto espletamento dei servizi di cui trattasi verrà applicata una penale pari allo 0,5% dell'importo contrattuale, per ogni singola inadempienza accertata e valutata da parte dell'A.S.S. ovvero dal Comune di Trieste e salvo che ciò non costituisca presupposto per la risoluzione del contratto ex art. 1456 C.C..

L'Amministrazione comunale avrà comunque la facoltà di provvedervi d'ufficio a spese dell'aggiudicatario.

In caso di mancato rilascio di uno o più animali a seguito di richiesta di affido/adozione - in presenza di formale assenso dell'Azienda sanitaria competente per territorio - verrà applicata una penale di 10,00 (dieci/00) euro/giorno, per ciascun cane, a partire dal giorno successivo a quello della mancata consegna dell'animale/i, salvo cause non dipendenti dalla volontà dell'aggiudicatario ed imprevisti ulteriori provvedimenti di legge.

L'importo delle penali applicate potrà essere recuperato dalla stessa Amministrazione mediante riduzione sulla liquidazione delle fatture emesse dall'Impresa inadempiente.

Art. 15) – Risoluzione

Il contratto, oltre per quanto stabilito all'art. 13 del Capitolato, può venir risolto di diritto dal Comune di Trieste, previa diffida all'appaltatore, a mezzo raccomandata a.r., ai sensi dell'art. 1456 C.C., nei seguenti casi:

- qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
- perdita di uno dei requisiti di capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui all'art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006;
- indebita cessione anche parziale del contratto;

- violazione delle norme in materia di tutela assicurativa e previdenziale dei lavoratori;
 - grave e reiterato inadempimento alle obbligazioni del contratto;
 - mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi dell'articolo 12 del Capitolato d'Oneri;
 - applicazione di penali oltre la misura massima del 10% dell'importo del contratto.
- In tutti i casi di risoluzione del contratto d'appalto il Comune di Trieste avrà diritto di escutere la cauzione prestata, salvo in ogni caso il diritto del medesimo Comune di Trieste al risarcimento dei danni.

Art. 16) - Recesso

Il Comune di Trieste si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento e, quindi, anche prima della normale scadenza, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, da comunicarsi all'appaltatore mediante lettera raccomandata a.r., qualora per disposizioni normative e/o per mutamenti di carattere organizzativo, fosse costretto ad adottare misure diverse da quelle oggetto del Capitolato senza che l'appaltatore possa vantare il diritto a qualsiasi richiesta di risarcimento dei danni.

In caso di recesso, l'appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purchè correttamente e a regola d'arte, secondo le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente a qualsiasi eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile.

Art. 17) - Riservatezza

L'aggiudicatario si impegna a mantenere la più assoluta riservatezza circa l'uso di tutti i documenti e dati forniti dal Comune.

Art. 18) - Norme sopravvenute

Qualora dovessero essere emanate, dalle varie istituzioni competenti, altre forme di legge o regolamenti attinenti il contratto disciplinata dal presente Capitolato, l'aggiudicatario del servizio sarà tenuto ad osservarle e nel caso gli adeguamenti comportino maggiori e rilevanti spese che incidano sui costi ordinari di gestione, lo stesso potrà richiedere l'adeguamento dei prezzi applicati che potranno essere accettati dalla Amministrazione Comunale, previa valutazione di congruità.

Art. 19) - Spese e disciplina contrattuale

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti la stipula della convenzione saranno a totale carico del soggetto aggiudicatario.

L'appaltatore dovrà attenersi alle modalità di pagamento prescritte dal Comune, pena la revoca dell'aggiudicazione.

Qualora l'aggiudicatario, previa diffida della stazione appaltante, non si presenti alla stipula della convenzione, si procederà alla revoca dell'aggiudicazione.

E' facoltà discrezionale della stazione appaltante procedere all'affidamento dell'appalto in favore del concorrente che segue in graduatoria.

Il presente Capitolato d'Oneri e gli allegati SCHEMA DI OFFERTA ECONOMICA e SCHEMA DI OFFERTA TECNICA, fanno parte integrante e sostanziale della convenzione.

Art. 20) - Responsabilità del procedimento

Il Responsabile del Procedimento è l'interfaccia unico dell'Appaltatore, responsabile della gestione del contratto e incaricato della supervisione del servizio.

A titolo esemplificativo, competono al Responsabile del Procedimento le seguenti attività:

- controllo del rispetto del contratto;
- verifica dell'esecuzione del Servizio;
- segnalazione all'Appaltatore di disservizi, inadempienze e ritardi nell'esecuzione del contratto e adozione dei provvedimenti conseguenti;
- applicazione delle penali;
- verifica e accettazione delle prestazioni rese dall'Appaltatore relative al servizio;
- accettazioni di eventuali proposte dell'Appaltatore relative al servizio.

Ai fini del presente appalto il responsabile del procedimento è la P.O. Ambiente ing. Gian Piero SACCUCCI DI NAPOLI.

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: GIANFRANCO CAPUTI

CODICE FISCALE: CPTGFR53E07L424N

DATA FIRMA: 03/07/2014 12:32:13

IMPRONTA: 757D6DF9EA61CC673AC8715F6AF3F4683FBC3CD312BD93FBADE51077FEF4324A
3FBC3CD312BD93FBADE51077FEF4324A6908A12F9B7C376486AACB07BCA7B89B
6908A12F9B7C376486AACB07BCA7B89BCBDDF6D6B833244C108FE35801975AE2
CBDDF6D6B833244C108FE35801975AE22DD3C42084682D036E1B9403587DCB3A